

Quesito n° 1

per la partecipazione alla procedura di gara è necessario il possesso della certificazione ambientale (iscrizione EMAS o 14001) o è sufficiente, in fase di esecuzione, il rispetto dei criteri ambientali minimi?

Risposta n° 1

La Certificazione Ambientale, se posseduta, è richiesta solo ai fini della riduzione delle Cauzioni, non è richiesta ai fini della partecipazione alla gara.

Quesito n° 2

La nostra ditta è in possesso della cat. OG1 cat. III bis, chiediamo se è possibile partecipare alla gara subappaltando interamente la cat. OG11.

Risposta n° 2

Non è possibile subappaltare interamente la categoria OG11. La Categoria OG11 può essere subappaltata al massimo del 30%.

Quesito n° 3

La nostra società possiede l'iscrizione SOA per la categoria OG1 classifica III bis e OG11 classifica I. Si chiede se possiamo partecipare, dichiarando nella documentazione di gara di voler subappaltare il 30% della categoria OG11 ad impresa qualificata.

Risposta n° 3

La società può partecipare all'appalto subappaltando obbligatoriamente la Categoria OG11 per il massimo del 30%.

Quesito n° 4

Dovendo dichiarare il subappalto del 30% delle opere in OG11, è possibile partecipare con OG1 IIIBIS e OG11 di I?

Risposta n° 4

Vedi risposta n° 3

Quesito n° 5

Saremmo interessati a partecipare alla gara, disponiamo di attestazione soa per la categoria OG1 cl. IIIBIS e certificati per lavori eseguiti in OG11 fino a €. 150.000,00 è sufficiente una mandante con attestazione soa OG11 in cl. 1

Risposta n° 5

E' sufficiente una mandante con attestazione soa OG11 in cl. 1 subappaltando obbligatoriamente la Categoria OG11 per il 30%.

Quesito n° 6

Si chiede se un'impresa in possesso di qualificazione SOA OG1 in categoria sufficiente a coprire l'intero appalto e OG11 cl. I possa partecipare singolarmente essendo la stessa qualificata per il 70% delle opere impiantistiche dichiarando in gara che in caso di aggiudicazione verrà subappaltato il 30% della OG11.

Risposta n° 6

Vedi risposte precedenti.

Quesito n° 7

La nostra ditta è in possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 classifica III bis. Considerato che l'articolo 92 comma 1 DPR 207/2010 prescrive che "il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente".

Come precedentemente indicato la nostra ditta è in possesso della categoria OG1 classifica III bis, quindi superiore all'importo totale dei lavori. Si chiede se è possibile partecipare alla gara in forma singola in quanto la classifica in mio possesso copre l'interezza delle lavorazioni, dichiarando il subappalto per la categoria OG11 o se dobbiamo partecipare in ATI con impresa in possesso di tale categoria.

Risposta n° 7

L'impresa non può eseguire le lavorazioni relative alla categoria OG11 se priva della relativa qualificazione. Si ribadisce quanto indicato alla Lettera C.2 del Bando Avviso di Gara come di seguito:

Le opere ricadenti nella categoria superspecializzata OG11, come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017, non possono essere eseguite direttamente da operatore economico privo della relativa qualificazione; queste sono scorporabili ai fini della costituzione di Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale e possono essere subappaltate per una percentuale massima del 30%, fermo restando l'obbligo di scorporo per la restante parte del 70%.

Quesito n° 8

Si chiede se è possibile partecipare in Associazione verticale con i seguenti requisiti:

Capogruppo in possesso di OG1 classe IV[^] Bis

Mandante in possesso di OG11 classe I[^] con incremento di 1/5

Dichiarazione di subappalto necessario per la quota di OG11 entro il limite del 30%.

Risposta n° 8

Vedi risposte precedenti.

Quesito n°9

La polizza deve essere autenticata da notaio o se è sufficiente una normale autocertificazione.

Risposta n° 9

La polizza non deve essere autenticata da un notaio come ben specificato a pag. 20 del Bando Avviso di Gara

Quesito n°10

E' possibile partecipare alla gara in oggetto essendo in possesso di Attestazione SOA nella cat. OG1 class. III.

Risposta n° 10

Non è consentita la partecipazione all'impresa in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente.

Quesito n°11

è possibile partecipare con categoria OG11 class. I subappaltando parte non coperta da SOA che risulta inferiore al 30%?

Risposta n° 11

Si è possibile, subappaltando obbligatoriamente l'importo eccedente il limite della classifica I (€ 250.000,00 incrementato di un quinto) fino ad un massimo del 30%

Quesito n°12

la nostra ditta è in possesso di iscrizione soa per la classifica og1 class IV e la cat. og11 in classifica I si chiede se possibile partecipare alla gara con l'iscrizione nella cat og11 in classifica I subappaltando la differenza della quota mancante.

Risposta n° 12

La società può partecipare all'appalto subappaltando obbligatoriamente la Categoria OG11 per il massimo del 30%.

Quesito n°13

Le opere di costituzione della piscina, motori e quant'altro, rientrano nella categoria og11?

Risposta n° 13

Si

Quesito n°14

in riferimento alla voce n.175/134 IMT.0004 12/07/2019 del Computo metrico estimativo, riguardante la Fornitura e posa in opera di n.35 pannelli fotovoltaici da 245 Wp, siamo ad informarvi che tali pannelli non sono più reperibili nel mercato. Pertanto chiediamo se sia fattibile la sostituzione dei 35 pannelli già citati con n. 27 pannelli da 330 Wp/cad

Risposta n° 14

In fase di realizzazione con la DL verranno individuati pannelli fotovoltaici con le stesse caratteristiche

Quesito n°15

in riferimento al punto G.3.14 del bando di gara è un requisito essenziale e imprescindibile ai fini della partecipazione alla gara oppure si può' alternativamente partecipare con la dimostrazione dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco dell'White list della propria Prefettura. Invero Il Decreto semplificazioni (D.L. n. 90/2014) aveva fissato un periodo transitorio in cui era possibile partecipare alle gare e sottoscrivere contratti di appalto dopo aver presentato domanda di iscrizione, quindi anche prima che l'iscrizione era andata a buon fine. In base al D.L. 78/2015, questo periodo transitorio scadeva il 7/01/2016 e a partire da tale data, avrebbe dovuto decollare la BDNA (banca dati nazionale antimafia), piattaforma che le stazioni appaltanti devono interrogare per acquisire la documentazione antimafia. La Circolare del Ministero dell'Interno n. 25954 del 23 marzo 2016, diramata a tutte le Prefetture italiane, affrontava, il problema dei ritardi nell'iscrizione negli elenchi (white list) delle imprese operanti nei cd. "settori sensibili", a seguito della cessazione del periodo transitorio. Invero, fino a tale data, ai fini della sottoscrizione di contratti o sucontratti aventi a oggetto "attività sensibili", la semplice richiesta di iscrizione alle white list antimafia da parte delle imprese equivaleva all'iscrizione stessa. Il Ministero dell'Interno chiariva che le Prefetture, sia per le domande d'iscrizione nella white list presentate prima del 7/01/2016 che per quelle presentate dopo, dovevano effettuare l'inserimento dei dati relativi all'impresa nella Banca Dati, avviando in tal modo la fase degli accertamenti d'ufficio prevista dal Regolamento sul funzionamento della BDNA (D.P.C.M. n. 193/2014). In tal modo si consentiva e si consente tuttora

di registrare e memorizzare nel sistema della Banca Dati anche i dati relativi alle imprese in attesa d'iscrizione nelle white list e per le quali è stata solamente avviata, in maniera formale, l'istruttoria, con relativo ritorno informativo per le stazioni appaltanti che devono consultare la BDNA. Le imprese, anche attualmente, vengono quindi inserite negli elenchi prefettizi a partire dalla data di presentazione della domanda di inserimento nella white list. Per queste imprese, le stazioni appaltanti possono procedere alla consultazione della Banca Dati, da cui decorrono i 30 giorni di silenzio-assenso (art. 92, d.lgs. 159/2011, c.d. Codice Antimafia), al termine dei quali le imprese, anche se non hanno ancora ricevuto la certificazione antimafia, potranno sottoscrivere i relativi contratti se si aggiudicano l'appalto. Infatti, l'iscrizione nella Banca Dati sostituisce la documentazione antimafia (comunicazione e informativa), sia per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione, che ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sucontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco. Da notare che, nel caso in cui il soggetto interessato abbia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, ma ancora non sia censito nella BDNA, la stazione appaltante, nei casi di urgenza, può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia (art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia, d.lgs. n. 159/2011). A seguito di quanto sopra menzionato la richiesta del bando di gara sembra orientata di più a restringere il campo di applicazione della normativa non permettendo la favor participations. Si chiede dunque, considerando che Lo Scrivente Operatore Economico, non esercita attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, se può partecipare con la sola domanda di iscrizione alla White List dichiarando di obbligarsi a subappaltare tali opere solo ad imprese ABILITATE e iscritte in WHITE LIST

Risposta n° 15

Si l'Impresa può partecipare nella forma proposta

Quesito n°16

nelle istruzioni per il caricamento di alcuni documenti, per esempio il DGUE, c'è scritto: "Ciascun operatore economico che a qualunque titolo deve rendere la dichiarazione (impresa singola, operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzi, nonché l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento), deve compilare il modello, convertirlo in PDF/A e sottoscrivere con firma digitale in corso di validità. Reinserire a sistema un singolo file prodotto per unione dei singoli modelli sottoscritti." Volendo partecipare alla gara in RTI, chiedo se sia possibile caricare i DGUE separati e non uniti, poiché è impossibile unire due PDF già firmati in digitale da due persone diverse. Quindi il DGUE della mandataria nell'apposito "spazio" e il DGUE della mandante nell'area degli allegati generici

Risposta n° 16

Si, è possibile caricare tutti gli altri documenti nella Sezione "Allegati Generici".